



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato in data 29/03/2012 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/05/2016.

A seguito di infruttuoso reclamo presentato in data 27/11/2019, parte istante ha proposto ricorso all'ABF e, sulla base di una serie di considerazioni circa la scarsa chiarezza e trasparenza del testo contrattuale in controversia – con particolare riferimento al criterio di rimborso delle commissioni in caso di anticipata estinzione del finanziamento – ha chiesto: - il rimborso delle commissioni non maturate in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.479,70 (somma al netto di € 935,72 già rimborsati in sede di estinzione anticipata) e la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento.

Nelle controdeduzioni ritualmente depositate, l'intermediario resistente: - ha affermato di aver già rimborsato alla ricorrente la somma di € 313,06 a titolo di oneri assicurativi non maturati, circostanza da quest'ultima confermata in sede di ricorso; - ha evidenziato che il contratto disciplina puntualmente l'ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento, prevedendo il rimborso degli oneri non maturati secondo i criteri e nella misura prevista dall'allegato "piano annuale di rimborso"; - ha affermato che il menzionato criterio contrattuale è stato validato dal Collegio di Coordinamento ABF (Coll. Coord. decisione n. 10003/2016); - ha svolto considerazioni sulla modalità di rimborso della voce "commissioni rete distributiva" il cui criterio è stato contrattualizzato.



L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 29/03/2012, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente.

L'intermediario ha versato in atti il piano annuale di rimborso nel quale sono indicati il criterio e la misura del rimborso degli oneri non maturati per anticipata estinzione del finanziamento, che risulta essere sottoscritto dall'odierna ricorrente.

Dalla documentazione agli atti, e in particolare dal conteggio estintivo, risulta che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive.

Dallo stesso conteggio estintivo risultano abbuonati € 3.095,43 a titolo di interessi futuri non maturati a fronte di € 8.102,99 contrattualmente determinati, ed € 935,72 a titolo di "abbuono e rimborsi".

Il piano annuale di rimborso depositato dall'intermediario prevede, per il caso di estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 49, un rimborso della voce di costo in analisi pari a € 960,44, il cui ammontare è dunque superiore alla somma riconosciuta in sede di conteggio estintivo (€ 935,72).

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, coerente con il conteggio estintivo in atti.

Dal complessivo esame del materiale istruttorio è pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto e che il ricorso sia meritevole di trovare parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – basata, comunque, su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e a tal proposito si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, nn. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie il rimborso della voce "commissioni rete distributiva" debba tener conto del fatto che essa presenta una componente *up front* ed



una componente *recurring*; orbene, mentre la componente *up front* deve essere rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi, diversamente per la retrocessione della componente *recurring* è suscettibile di trovare applicazione il criterio contrattuale, in ragione della sussistenza di una delle condizioni che ne giustifica l'operabilità.

Infatti, affinché possa trovare applicazione il criterio contrattuale, in luogo del metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, è necessario, alternativamente, che il piano di rimborso sia stato allegato da parte del ricorrente, ovvero che la formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto sia già contenuta nel contratto di finanziamento o ancora che siano state allegate le condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia, o infine – ed è quanto interessa nel ricorso in esame – che risulti l'autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso.

Nel caso di specie, il piano annuale di rimborso che l'intermediario ha versato in atti, ove è indicato il criterio e la misura del rimborso degli oneri non maturati per anticipata estinzione del finanziamento, risulta effettivamente essere stato sottoscritto dall'odierna parte ricorrente e ciò è sufficiente affinché il criterio contrattuale prevalga sulla metodologia di calcolo basata sul criterio *pro rata temporis* ai fini del rimborso della componente *recurring* della voce "commissioni rete distributiva".

Preso atto che l'intermediario non ha fatto piena applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento e conformemente alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,557%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,20%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni rete distributiva (componente up front - 40%)				1.632,96	Upfront	38,20%	623,75	373,15	250,60
commissioni rete distributiva (componente recurring - 60 %)				2.449,44	Criterio contrattuale	***		935,72	0,00
Totale				4.082,40					250,60

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato di € 250,60 non coincide con la somma richiesta a medesimo titolo dalla parte ricorrente di € 1.479,70, che ha calcolato i rimborsi degli oneri non maturati utilizzando il metodo *pro rata*, applicandolo all'intero importo delle voci di costo in contestazione.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 250,60, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA